ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI d'ITALIA



Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)

Roma, 26 Novembre 2019

Preg.mo Sig. Presidente
Sen. Andrea OSTELLARI
2^Commissione Giustizia
Senato della Repubblica
Via degli Staderari, 4
00186 ROMA
commissionegiustizia@senato.it

Oggetto: Animali d'affezione. Disegni di legge in esame. Proposte e osservazioni ANPCI.

Gentile Presidente.

nel ringraziare per la richiesta avanzata, ci pregiamo trasmetterLe proposte ed osservazioni elaborate dai nostri consulenti ai 7 Disegni di Legge in materia di animali d'affezione all'esame della 2[^] Commissione Permanente di cui Ella è Presidente.

Rimaniamo in attesa di eventuali comunicazioni al riguardo ed anche, se Lei o la Commissione dovessero chiederlo, di partecipare alle audizioni che sicuramente potranno essere calendarizzate nei prossimi giorni.

Cordialmente



Il Vicepresidente ANPCI Arturo Manera

Animali d'affezione. DDL in esame. Proposte e osservazioni ANPCI

Premesso

che ogni atto di violenza, malversazione o abuso vada punito severamente sia in sede penale che amministrativa ed anche in sede civile, l'azione prodotta non solo in danno di persone ma anche di animali, vegetali o cose deve essere perseguita a norma di leggi anche più severe.

che pur essendo favorevoli nella sostanza indicata dai Disegni di Legge, riteniamo che l'azione vada, comunque distinta e punita, innanzitutto e con più severità, nei confronti di atti che coinvolgano persone e poi in quelle che coinvolgano animali, vegetali o cose. La previsione di voler incidere alla stessa stregua su soggetti diversi, come apparrebbe ad una prima lettura e se si fosse ecceduto nelle norme indicate, va quindi rivista alla luce di queste considerazioni. In via generale, per la verità e per meglio adeguarlo ai tempi attuali, i codici stessi andrebbero, molto probabilmente, rivisti proprio per amalgamare le varie situazioni. I tempi sono sicuramente maturi per questa rivisitazione generale anche per inserire in un unico testo tutte le modifiche apportate nel tempo intercorso.

Ritenuto

che le varie situazioni considerate non prevedono la distinzione dei ruoli e le possibili implicazioni di altri soggetti pur obbligati ad interessarsi della materia (ad es. Comuni e Sindaci) e che anche per questo riteniamo che sia arrivato il momento di prevedere che talune competenze le assuma direttamente lo Stato e che le Regioni anch'esse siano coinvolte in questa rinnovata visione del problema che, appunto, riteniamo sia considerato a 360 gradi.

Osservato

che, esaminate le 9 proposte di legge, si evidenzia quanto segue:

- A) Sarebbe stato più opportuno poter studiare e lavorare su un testo unificato delle ormai nove Proposte di Legge. La condizione, che riteniamo sarebbe stata quella più corretta da sottoporci, non ci è stata offerta e quindi l'analisi potrebbe essere stata viziata da questa condizione.
- B) Tutta la normativa in questione, appare molto propensa a proteggere gli animali ed i loro possessori e poco o nulla a responsabilizzarli (come l'obbligo di essere in possesso del *Patentino* e punirli anche severamente in assenza).
- C) Le proposte prevedono aggravi di responsabilità, che si aggiungono a quelle già in essere, ad una persona, ormai e purtroppo molto debole e poco compresa, e cioè del Sindaco ed anche sugli uffici comunali. Strali che si aggiungono a strali già in essere. Questa ed altre onerose competenze, svolte per conto dello Stato e della collettività nazionale e non già per la salvaguardia e nel precipuo interesse della propria comunità, ci suggeriscono che è ormai giunto il momento per disciplinare lo **Status dell'Amministratore locale, chiarendo poteri, responsabilità ed ausilio.**
- D) Nessuna delle nove proposte di legge prevede e disciplina la lotta al randagismo mentre noi consideriamo opportuno farne cadere tutto il peso, che è enorme e che ora grava sulle spalle di un singolo e sulla sua collettività locale mentre oggi, riteniamo sia indispensabile rivedere il tutto e consideriamo

opportuno che il gravame sia posto in tutto o in parte in capo alla intera collettività italiana, altrimenti dovremmo chiedere ad ottenere una legge che disciplini una eventuale tassa di scopo (il mantenimento di canili municipali o il ricovero di animali randagi catturati in quelli privati è diventata anch'essa motivo di dissesto economico dei Comuni). La Sanità passata allo Stato e per esso trasferita alle Regioni ha visto la perdita di personale ai Comuni pur conservandone la responsabilità. Il Sindaco è Autorità Sanitaria Locale ma non ha Vigili sanitari. Le famose tre S (scuola, strade e sanità) sono passate di competenza senza prevedere le implicazioni che comunque rimanevano in parte affidate al potere ed alla responsabilità locale. Quindi alla luce di queste considerazioni si ritiene che: o si conferiscono risorse, o si attribuiscono ad altri soggetti le responsabilità, oppure quale ultima ratio si disciplini una eventuale tassa di scopo.

Si propone:

suggerimenti scaturiti dall'esame analitico delle nove proposte di legge:

DDL n. 78

All'art. 2

La frase "Chiunque trovi un animale vagante è tenuto a darne avviso, anche tramite la polizia locale, al sindaco del luogo in cui è effettuato il ritrovamento, indicando le relative circostanze." è sostituita con: "Chiunque trovi un animale ferito o altrimenti in pericolo è tenuto, se in grado, a prestargli l'assistenza occorrente e, in ogni caso, a darne immediato avviso all'autorità competente"

L'art. 5 è soppresso

DDL n. 298

L'art. 1 è così modificato: dopo le parole <u>"è consentito"</u> è soppressa la restante frase: <u>"previa</u> comunicazione scritta al Sindaco"

Al punto 3) dopo le parole: "<u>in attesa di affido o adozione presso famiglie</u>" è soppressa la restante frase: ", i costi di mantenimento e cura degli animali sono in capo al sindaco."

L'art. 2 è soppresso

L'art. 455-sexies. Del Codice Penale- (Obbligo di segnalazione di animali abbandonati), è così modificato: Dopo la frase: <u>"animale vagante"</u> sopprimere le restanti parole **eccetto**: <u>"è tenuto a darne immediato avviso all'autorità competente"</u>

L'art. 5 è soppresso

DDL 360

All'art. 12 dopo le parole: <u>"ai fini dei sequestri rituali"</u> indicare le figure di: <u>"Vigili sanitari, Servizi</u> veterinari delle Asl"

All'art. 13 comma 2. Dopo le parole: "derivanti dal medesimo contributo" aggiungere: "ai Comuni"

Al punto b), capoversi

- 1. dopo le parole: <u>"animali sequestrati e confiscati"</u> aggiungere: <u>"o randagi"</u> ed anche dopo la successiva frase: <u>"animali sequestrati e confiscati"</u> aggiungere: <u>"o raccolti"</u>
- 2. dopo la lettera b) aggiungere: lettera "c) Proprietari o comunque detentori di animali d'affezione"
- 3. dopo le parole: <u>"alla confisca degli animali."</u> Aggiungere: <u>"nonché ai Comuni per le spese di mantenimento degli animali randagi ricoverati in strutture pubbliche o private" **ovvero**: <u>"la competenza sul randagismo è trasferita al Servizio Sanitario Nazionale"</u></u>

All'art. 14 dopo il comma 1., aggiungere il comma: <u>"2. i detentori di animali d'affezione sono tenuti a</u> frequentare percorsi formativi per l'ottenimento del patentino previsto e conseguito ai sensi del DM 26 novembre 2009. Ai contravventori è inflitta una sanzione pecuniaria da € 500 ad € 5.000. Possono essere previste sanzioni ulteriori se la loro inesperienza è concausa di incidenti con persone o cose."

DDL n. 1030

All'art. 10, comma 5. Dopo le parole: <u>"è punito ai sensi del comma 2."</u> Inserire la frase: <u>"salve le legittime</u> specifiche autorizzazioni per motivi di ricerca o sperimentazione"

AGGIUNGERE INFINE:

"Modifiche da apportare alla L. n. 281 del 14 agosto 1991.

Art. 6. (Imposte)

- 1. Tutti i possessori di cani o di animali d'affezione sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale.
- 2. L'acquisto di un cane o di animali d'affezione già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.
- 3. Sono esenti dall'imposta:
 - a) cani o animali esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
 - b) cani o animali appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;
 - c) cani o animali lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
 - d) cani o animali adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
 - e) cani o animali ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche senza fini di lucro:
 - f) cani o animali appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni. (articolo abrogato dal D.L. 8/1993)
 - g) I Comuni possono istituire tasse di scopo al fine di provvedere al ricovero dei cani o di animali randagi e al loro benessere presso strutture qualificate.

Ovvero: La competenza relativa al randagismo è del Servizio Sanitario Nazionale"

ROMA, 26 Novembre 2019

